

Scheda informativa sul contenuto minimo degli Statuti degli istituti finanziari ai sensi dell'art. 17 LIsFi

1. Disposizioni generali

Ogni istituto finanziario deve disporre di una organizzazione adeguata ai sensi della Legge federale sugli istituti finanziari. Nel caso di entità giuridiche come società per azioni e/o società a responsabilità limitata, gli Statuti costituiscono il documento fondamentale da cui derivano e interpretano tutte le ulteriori disposizioni organizzative, strutturali e procedurali. La presente Scheda informativa si concentra sul contenuto normativo minimo degli Statuti. I contenuti necessari ai sensi del diritto civile e societario non vengono riprodotti e specificati in modo conclusivo.

Nota per le ditte individuali: questo tipo di richiedente in genere non ha uno Statuto associato nel vero senso della parola. In analogia, di solito esiste un documento organizzativo che contiene le basi organizzative. A questo proposito, ci riferiamo in particolare alle spiegazioni contenute nella "Scheda informativa: Regolamento di organizzazione".

Gli Statuti, così come tutte le ulteriori normative, devono essere adattati alle attività, nonché alle dimensioni e all'organizzazione del rispettivo istituto finanziario. Tuttavia, la legge prevede un contenuto minimo che deve essere rispettato in ogni caso.

Questa Scheda informativa non pretende di essere completa, ma contiene quei punti che di solito devono essere regolati (nella struttura raccomandata). OSFINcontrol AG esamina gli Statuti nel solco della analisi della domanda di assoggettamento (verifica preliminare) nonché nell'ambito della vigilanza corrente (in caso di eventuali modifiche). Gli Statuti costituiscono, inoltre, un documento indispensabile ai fini dell'autorizzazione da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA.

2. Contenuto degli Statuti

	Temi da regolamentare	Osservazioni
1.	Denominazione / Scopo / Basi legali	Gli Statuti devono includere il nome (ditta) dell'istituto finanziario nonché lo scopo. Lo scopo è menzionato in particolare l'attività ai sensi dell'art. 17 LIsFi (cioè la gestione patrimoniale e/o l'attività come trustee). Attenzione: In caso di nuove costituzioni, l'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) autorizza l'iscrizione di tale scopo solo previa concessione dell'autorizzazione come istituto finanziario da parte della FINMA. Si raccomanda quindi di formulare l'oggetto sociale in modo più generico al momento della costituzione (purché questa avvenga prima della presentazione della domanda) e di presentare, nell'ambito della domanda, una versione degli statuti contrassegnata con le modifiche (mark-up) contenente una descrizione più concreta dell'oggetto sociale. La versione modificata deve essere autenticata e presentata dopo

		che l'approvazione è stata concessa.
2.	Capitale azionario	Indicazione del capitale azionario; questo deve essere almeno CHF 100.000 e versato in contanti. Deve essere mantenuto durevolmente (cfr. art. 22 e ss. LIsFi e art. 27 e ss. OIsFi). <i>Nota sulle disposizioni del diritto societario: inoltre, a seconda della struttura della società, devono essere fornite informazioni sul tipo di azioni, sui diritti di sottoscrizione, sul trasferimento delle stesse, etc.</i>
3.	Organi sociali	La società deve disporre degli organi necessari: - Assemblea Generale - Consiglio di Amministrazione - Ufficio di revisione (soggetto a eventuale opting-out)
4.	Assemblea Generale	In particolare, saranno determinati i seguenti elementi: - Poteri dell'Assemblea Generale - Modalità delle riunioni (ordinarie e straordinarie) riguardo alla convocazione, l'aggiunta all'ordine del giorno, la presidenza, l'approvazione delle delibere (quorum), l'esercizio dei diritti di voto, etc. <i>Nota: Se una delibera è soggetta a registrazione, occorre rispettare le relative disposizioni notarili; le modifiche derivanti dalle delibere devono di norma essere comunicate all'Ufficio del Registro di commercio</i>
5.	Consiglio di Amministrazione	Quanto segue dovrà essere oggetto di regolamentazione: - Eventuali requisiti riguardanti le qualifiche dei membri del Consiglio di Amministrazione - Numero di membri (minimo e possibilmente massimo) - Elenco delle competenze inalienabili - Disposizioni relative alla gestione aziendale e alla delega della gestione aziendale (in caso di delega, per le modalità concrete si rimanda al Regolamento di organizzazione) - Frequenza delle riunioni, convocazione, conduzione delle riunioni, adozione delle delibere
6.	Ufficio di revisione	Osservazione preliminare: la nomina di un <i>revisore dei conti previsto dal diritto societario</i> può essere revocata se sono soddisfatti i relativi requisiti legali. Allo stesso tempo, la <i>legge regolamentare</i> richiede che ogni istituto finanziario fornisca ogni anno prove che soddisfa sempre i requisiti relativi ai fondi propri (cfr. art. 23 LIsFi e art. 28 e ss. OIsFi). Questo non richiede necessariamente un bilancio revisionato; tuttavia, l'esperienza dimostra che la prova più efficiente e trasparente può essere fornita se i dati si basano su bilanci certificati. È quindi consigliabile effettuare almeno una revisione limitata dei conti annuali. Gli Statuti devono quindi specificare se l'Ufficio di revisione deve essere dispensato o se deve essere effettuato un controllo limitato o ordinario.
7.	Altre disposizioni	<i>Nota sulle disposizioni del diritto societario: infine, gli Statuti</i>

		<i>generalmente contengono ulteriori disposizioni come:</i> - <i>Informazioni sull'anno fiscale</i> - <i>Distribuzione dei profitti</i> - <i>Pubblicazioni</i> - <i>Etc.</i> Inoltre, ci riferiamo in particolare alla corrispondente base giuridica per le società per azioni (cfr. art. 626 ss. CO) e per le società a responsabilità limitata (cfr. art. 776 ss. CO)
--	--	--